

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 188, 900, 958 e 2385-A

Relazione orale

Relatore PONZO

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 2 agosto 2005

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato,
delle regioni e degli enti locali (n. 188)

**d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, DETTORI, VIVIANI,
IOVENE, MORANDO, VITALI, ACCIARINI, MONTALBANO,
VICINI, CADDEO, MURINEDDU, DONATI, TURRONI, DE
PETRIS, MARTONE, CORTIANA e DE ZULUETA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2001

Legge quadro in materia di contabilità ambientale (n. 900)

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2001

Norme in materia di contabilità ambientale
nella pubblica amministrazione (n. 958)

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, ZAPPACOSTA, BATTAGLIA
Antonio, MULAS e FLORINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 2001

Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti
locali e delega al Governo per la definizione delle
caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale (n. 2385)

d’iniziativa del senatore MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2003

INDICE

Pareri:

- della 5^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 14^a Commissione permanente » 5

Testo unificato proposto dalla Commissione » 6

Disegni di legge:

- n. 188, d’iniziativa del senatore Giovanelli ed altri . . . » 14
- n. 900, d’iniziativa del senatore Turrone » 19
- n. 958, d’iniziativa dei senatori Specchia ed altri » 25
- n. 2385, d’iniziativa del senatore Moncada Lo Giudice
di Monforte » 30

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

sul testo proposto dalla Commissione

12 luglio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, comma 1, delle parole: «a decorrere dall'anno 2005» con le seguenti: «per il triennio 2006-2008», alla sostituzione, al comma 3 del medesimo articolo, delle parole: «2005, 2006 e 2007» con le seguenti: «2006, 2007 e 2008» nonché all'inserimento, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi», delle seguenti: «rinnovabile fino al termine del triennio di cui al primo periodo».

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GIRFATTI)

sui disegni di legge

21 luglio 2005

La Commissione, esaminati i disegni di legge, formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Misure per la sperimentazione in materia di contabilità ambientale e di adozione del bilancio ambientale da parte dello Stato, delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e degli enti locali

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. Finalità della presente legge è la sperimentazione per l'accrescimento di conoscenza, trasparenza e responsabilità degli enti locali pubblici territoriali nella gestione dell'ambiente per la sostenibilità dello sviluppo, attraverso l'adozione di nuove procedure e strumenti dell'azione di governo, e in particolare per l'elaborazione e l'approvazione delle leggi e degli atti di bilancio.

2. La ricerca e la sperimentazione sono volte a definire le modalità per l'adozione di bilanci ambientali idonei a registrare le informazioni ed indicare gli obiettivi riguardanti la disponibilità, la qualità, l'uso delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale e dello sviluppo, a supporto dell'attività di programmazione economico-finanziaria dello Stato, delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, delle province e dei comuni.

Art. 2.

(Sperimentazione in materia di contabilità ambientale locale e regionale)

1. Al fine di cui all'articolo 1, per il triennio 2006-2008, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vara con proprio decreto il «Programma nazionale per la sperimentazione della contabilità ambientale», di

seguito denominato «Programma», per l'adozione in via sperimentale di bilanci ambientali da parte dei comuni, delle province e delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. Il Programma ha durata triennale e definisce, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 e per quanto non previsto nella presente legge, i criteri di selezione degli enti partecipanti alla sperimentazione e le modalità di attuazione e coordinamento unitario della stessa.

2. I comuni, le province e le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale che partecipano al Programma sono individuati, tra quelli che ne abbiano fatta richiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del medesimo Ministro adottato entro centoventi giorni dalla data medesima.

3. I comuni, le province e le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale che partecipano al Programma approvano, per gli anni 2006, 2007 e 2008, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, bilanci ambientali elaborati secondo i principi e i criteri indicati nella presente legge.

4. Ai fini dell'elaborazione dei bilanci ambientali, i comuni, le province e le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale che partecipano al Programma fanno riferimento alle sperimentazioni effettuate nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e dei progetti LIFE-Ambiente già realizzati, promuovendone la continuazione e lo sviluppo, e adottano un sistema di conti ambientali avendo riguardo in particolare alle rispettive competenze, secondo le indicazioni dell'allegato A alla presente legge. Per sistema di conti ambientali si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali e del sistema statistico nazionale, descrivono:

a) la consistenza e le variazioni del patrimonio rurale;

b) le più rilevanti interazioni tra economia ed ambiente;

c) le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino ecologico ambientale e territoriale.

5. I bilanci ambientali previsti dal Programma sono elaborati secondo i seguenti principi e criteri:

a) il miglioramento della *governance* attraverso la trasparenza e la responsabilità dello Stato, delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, delle province e dei comuni nel rapporto con i cittadini in materia di gestione dell'ambiente e del territorio come previsto dal capitolo 8° dell'Agenda XXI di Rio de Janeiro del 1992 e dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2 marzo 2004;

b) la specifica finalizzazione dei bilanci ambientali al supporto delle decisioni politiche locali e regionali, attraverso l'analisi degli impatti ambientali delle politiche adottate e da adottare, in tutti i settori di competenza, rispettivamente dai comuni, dalle province e dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale;

c) la configurazione dei bilanci ambientali come «bilanci satellite», ovvero come documenti sulla sostenibilità dello sviluppo, separati e al tempo stesso confrontabili con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio e da adottare contestualmente con essi;

d) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali, con ripartizioni in conti fisici e conti monetari e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

e) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

f) l'integrazione con gli altri strumenti di pianificazione, di gestione e di controllo del comune, della provincia o della regione.

Art. 3.

(Sperimentazione della contabilità ambientale dello Stato)

1. È istituita per il triennio 2006-2008, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una Commissione per la contabilità ambientale, di seguito denominata «Commissione», con compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo per la sperimentazione della contabilità ambientale e del bilancio ambientale dello Stato. La Commissione è composta da quattordici esperti, di cui tre indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tre indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno indicato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), due dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), uno dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), uno in rappresentanza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e due scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste più rappresentative. La Commissione è nominata, per un periodo massimo di dodici mesi, rinnovabile fino al termine del triennio 2006-2008, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; con il medesimo decreto sono determinate le spese di funzionamento della segreteria della Commissione, nei limiti di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

Art. 4.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui all'articolo 2, comma 1, nel limite di spesa massimo di euro 950.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 670.000 per l'anno 2006 ed euro 940.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a euro 280.000 per l'anno 2006 ed euro 10.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'istituzione della Commissione di cui all'articolo 3, nel limite di spesa massimo di euro 40.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A
(articolo 2, comma 4)

Il sistema dei conti ambientali delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale è elaborato tenendo conto delle sperimentazioni effettuate nell'ambito dei programmi LIFE-Ambiente già realizzati, secondo i moduli NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts) e SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement), nonché secondo il sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, definiti come segue:

a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:

- 1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;
- 2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;
- 3) consistenza e variazioni del patrimonio rurale;

b) il conto satellite SERIEE individua la spesa per la protezione dell'ambiente da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:

- 1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e del paesaggio, radiazioni;
- 2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;

c) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

- 1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria, gestione dei rifiuti e lavori pubblici relativamente alle grandi opere;
- 2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, risorse idriche, ambiente urbano e rumore.

Il sistema dei conti ambientali delle province e dei comuni è elaborato secondo i moduli SERIEE, il sistema degli indicatori ambientali di pressione settoriale e il *set* degli *European Common Indicators* (ECI) della Commissione europea.

DISEGNO DI LEGGE N. 188

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GIOVANELLI ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. Finalità della presente legge è l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l'indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo allo scopo di definire un adeguato supporto conoscitivo agli organi della decisione politica.

Art. 2.

(Documenti di contabilità ambientale)

1. Al fine di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno finanziario 2004, lo Stato, le regioni, le province e i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 100.000 abitanti approvano, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale intesi come documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo e di seguito così denominati.

2. I comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti effettuano, anche in forma associata, gli adempimenti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno finanziario 2007. I suddetti comuni possono anche decidere di effettuare gli adempimenti di cui al comma 1 a decorrere dall'anno finanziario 2004. Per i comuni facenti parte di comunità montane, tali adempimenti possono essere effettuati dalla comunità montana di appartenenza.

3. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano i documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, di cui all'articolo 3, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea e secondo le disposizioni della presente legge.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 3, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi che definiscono modalità, struttura e contenuti dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 8, comma 3, avendo riguardo ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

b) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

c) la gradualità necessaria nel grado di specificazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo in relazione allo stato di avanzamento, nonché alla definizione e all'attendibilità dei conti ambientali.

5. È istituita una Commissione per la contabilità ambientale con i compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo. La Commissione è composta da tredici esperti di cui tre indicati dal Ministro dell'ambiente, due indicati dal Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), due indicati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e due espressi dalle associazioni ambientaliste. La Commissione è nominata, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente; con il medesimo decreto sono determinati il compenso degli esperti e le spese di funzionamento della Commissione, nei limiti di 500 milioni di lire annue.

Art. 3.

(Sistema dei conti ambientali)

1. Ai fini della elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, a decorrere dall'anno 2003, lo Stato, le regioni, le province e i comuni di cui all'articolo 2, comma 1, adottano un sistema di conti ambientali.

2. Ai fini dell'elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, i comuni di cui all'articolo 2, comma 2, adottano un sistema di conti ambientali a decorrere dall'anno 2007.

3. Per sistema di conti ambientali si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, descrivono:

a) la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale;

b) le interazioni tra economia ed ambiente;

c) le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in materia ambientale.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per regolare tipologie, strutture e contenuti dei conti ambientali relativi a ciascun livello istituzionale, nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 8, comma 3, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'allegato alla presente legge e tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'articolo 5 e delle variazioni che potranno intervenire nelle definizioni tecniche di contabilità ambientale.

Art. 4.

(Competenze e compiti)

1. Con i decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 3 sono altresì definiti le competenze ed i compiti in materia di contabilità e di conti ambientali in relazione ai soggetti istituzionali e tecnico-scientifici strumentali in base alle disposizioni del presente articolo.

2. Lo Stato disciplina la revisione della contabilità economica nazionale, le azioni delle amministrazioni centrali di raccordo e di adeguamento degli strumenti contabili nonché di supporto alla redazione dei conti ambientali e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale e formula indirizzi per le regioni e gli enti locali.

3. Le regioni disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale, assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali e formulano gli indirizzi agli enti locali.

4. Gli enti locali disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali.

5. L'ISTAT, in quanto centro di produzione e validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale centro di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali.

6. L'ANPA elabora, organizza e valida le informazioni ambientali; le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) producono ed acquisiscono le informazioni ambientali.

7. L'ENEA valida strumenti e tecnologie per la misurazione di indicatori ambientali ed esegue i relativi rilevamenti.

Art. 5.

(Sperimentazione)

1. Al fine di assicurare la necessaria sperimentazione delle disposizioni in materia di contabilità ambientale di cui agli articoli 2 e 3, comuni, province e regioni individuati secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, adottano il sistema dei conti ambientali a decorrere dall'anno 2000 e approvano i documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo a decorrere dall'anno 2002 sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3, comma 4, come definiti con decreto adottato dai Ministri dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le regioni, le province e i comuni di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente adottato, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con decreto adottato, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai Ministri dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono definite le

modalità attuative della sperimentazione dello Stato.

Art. 6.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 7.

(Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono altresì esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate a interventi nel settore ambientale».

2. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«La relazione previsionale e programmatica è integrata con gli elementi conoscitivi necessari a valutare l'impatto delle politiche adottate per l'ambiente».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere rispettivamente dall'anno 2001 e dall'anno 2000.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui all'articolo 5 si provvede, nel limite di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'onere derivante dall'istituzione della Commissione di cui all'articolo 2, determinato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. All'onere derivante dalla realizzazione del sistema di contabilità ambientale di cui alla presente legge, con esclusione dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 5, nel limite massimo di lire 30 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti a partire dalla stessa data dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. Alla determinazione della quota parte di cui al comma 3 provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

(articolo 3, comma 4)

Il sistema dei conti ambientali dello Stato e delle regioni è elaborato secondo i seguenti moduli NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts), SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement) e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale:

a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:

1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;

2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;

3) consistenza e variazioni del patrimonio naturale;

b) il conto satellite SERIEE individua la spesa per la protezione dell'ambiente delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:

1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e del paesaggio, radiazioni;

2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;

c) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria, gestione dei rifiuti e lavori pubblici relativamente alle grandi opere;

2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e risorse idriche, ambiente urbano e rumore.

Le province e i comuni elaborano i conti ambientali secondo il sistema SERIEE e secondo il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale di cui alle lettere *b)* e *c)*.

DISEGNO DI LEGGE N. 900

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TURRONI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, inserendo nella vigente normativa le disposizioni relative al raggiungimento degli obiettivi che attengono alla sostenibilità ambientale dello sviluppo del Paese attraverso l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l'indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale secondo le linee d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 2.

(Documenti di contabilità ambientale)

1. Le informazioni e gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono denominati «documenti di contabilità ambientale». A partire dall'anno finanziario 2004, lo Stato, le regioni, le province e i comuni approvano contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea e ai sensi delle disposizioni della presente legge. I comuni con meno di quindicimila abitanti possono effettuare anche in forma associata gli adempimenti di cui alla presente legge.

2. Il documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile riporta un'analisi delle principali componenti ambientali, degli indicatori ambientali e delle spese ambientali, nonché dei programmi di politica ambientale e delle azioni di controllo e miglioramento. In esso inoltre sono valutati gli effetti ambientali delle politiche economico-finanziarie previste nel corso dell'anno finanziario.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo contenente la definizione delle caratteristiche dei documenti di programmazione per lo sviluppo sostenibile di cui alla presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

b) selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

c) definizione di un approccio strategico volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l'integrazione progressiva del fattore ambientale;

d) evidenziazione delle misure a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a minor impatto inquinante;

e) programmazione del riutilizzo eco-compatibile di materiali e componenti;

f) evidenziazione della strategia volta alla dematerializzazione del sistema econo-

mico, delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili utilizzate a fini produttivi.

Art. 3.

(Sistema della contabilità ambientale)

1. Il sistema di contabilità ambientale necessario per l'elaborazione dei documenti di contabilità ambientale e l'integrazione con i documenti di informazione economica è composto dai tre moduli riportati in dettaglio nell'allegato annesso alla presente legge:

a) il modulo SERIEE (*Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement*), conto «satellite» della spesa per la protezione ambientale;

b) il sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, realizzato in riferimento ai settori industria, energia, trasporti, agricoltura e gestione dei rifiuti;

c) il modulo NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*), conti economici integrati con gli indici ambientali.

2. Per sistema di contabilità ambientale si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, descrivono:

a) la consistenza del patrimonio naturale nazionale e le sue modificazioni a seguito dell'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali;

b) le interazioni tra ambiente e attività economiche, nonché l'indicazione delle modalità con cui queste ultime sono esercitate utilizzando le risorse dell'ambiente ovvero immettendovi emissioni inquinanti;

c) le spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino e i costi passivi, ovvero quelli del danno ambientale non riparato.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti al fine di regolamentare la struttura, il contenuto e la tipologia dei conti ambientali relativamente a ciascun livello istituzionale, tenuto conto dei criteri riportati nell'allegato annesso alla presente legge.

Art. 4.

(Bilancio ambientale d'impresa)

1. Le aziende pubbliche o private che intendono avvalersi dei benefici di cui al comma 4 redigono un bilancio ambientale d'impresa, ai sensi del comma 3, che riporta i seguenti dati:

a) di tipo fisico, relativi alle risorse naturali utilizzate come base di partenza nei processi produttivi, alle emissioni nell'atmosfera, agli scarichi, ai rifiuti e al rumore prodotti dall'impresa;

b) di tipo monetario, relativi alle spese sostenute dall'impresa al fine di prevenire, controllare ed eliminare gli effetti negativi sull'ambiente delle proprie attività produttive.

2. Le aziende predispongono altresì un documento per lo sviluppo sostenibile che riporta i programmi ambientali, le azioni di controllo e di miglioramento ambientale, gli obiettivi quantitativi e qualitativi e le scadenze previste.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), emana uno o più decreti di definizione delle moda-

lità, delle strutture e dei contenuti del bilancio ambientale d'impresa.

4. Le aziende che volontariamente ottemperano a quanto previsto dal presente articolo:

a) sono iscritte in un albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, istituito appositamente e denominato «albo delle imprese per lo sviluppo sostenibile»;

b) possono ottenere un credito d'imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti e documentati per la predisposizione del bilancio ambientale d'impresa fino a un massimo di 5.164,57 euro.

Art. 5.

(Bilancio ecologico territoriale)

1. Il bilancio ecologico territoriale degli enti locali e delle regioni quantifica i livelli di emissioni inquinanti globali nel territorio, per aria, acqua, suolo e rumore, valutando lo stato d'uso delle risorse naturali, i consumi di suolo, acqua e energia, le attività produttive inquinanti o a rischio, concentrate o diffuse, e ogni altro dato rilevante per la conoscenza ambientale del territorio.

2. Al fine di cui al comma 1 gli enti locali e le regioni coordinano il proprio sistema di contabilità ambientale con la contabilità ambientale delle aziende presenti nel territorio.

3. La redazione del bilancio ecologico territoriale rappresenta la base per la creazione dei patti territoriali per lo sviluppo sostenibile e fornisce un criterio di priorità assoluta ai progetti di investimento per i patti territoriali definiti dall'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 6.

(Competenze)

1. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 3 definiscono le competenze ed i compiti dei soggetti istituzionali e in materia di contabilità ambientale.

2. Sono di competenza dello Stato:

a) le funzioni di indirizzo, coordinamento, raccordo e adeguamento per le regioni e gli enti locali in materia di contabilità ambientale;

b) le funzioni di raccordo e adeguamento delle contabilità economiche nazionali da parte delle amministrazioni centrali;

c) la funzione di supporto alla redazione dei conti ambientali;

d) la revisione della contabilità economica nazionale;

e) l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale.

3. Sono di competenza delle regioni:

a) l'adeguata formazione tecnica del personale delle regioni, delle province e dei comuni in materia di contabilità ambientale;

b) l'applicazione nei propri bilanci delle metodologie di contabilità ambientale;

c) la disciplina dell'adeguamento dei propri strumenti contabili agli indirizzi dello Stato;

d) il supporto di informazioni utile per la redazione dei conti ambientali;

e) la formulazione di indirizzi agli enti locali.

4. Sono di competenza degli enti locali:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini nella materia oggetto della presente legge;

b) la disciplina dell'adeguamento degli strumenti contabili;

c) il supporto informativo necessario alla formazione dei conti ambientali.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 7.

(Compiti degli organi tecnici istituzionali)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in quanto sede di produzione e validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale centro di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali.

2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora, organizza e valida le informazioni ambientali. Le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA) acquisiscono le informazioni ambientali.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) valida le tecnologie per la misurazione ed esegue la rilevazione delle componenti ambientali necessarie alla costruzione degli indicatori ambientali di cui all'articolo 3.

Art. 8.

(Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

«6-*ter*. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono altresì esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate a interventi nel settore ambientale».

2. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«La relazione previsionale e programmatica è integrata con gli elementi conoscitivi necessari a valutare l'impatto delle politiche adottate per l'ambiente».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere rispettivamente dall'anno 2003 e dall'anno 2002.

Art. 9.

(Norme transitorie)

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'applicazione della normativa europea e nazionale in materia di contabilità ambientale, definisce le procedure per:

a) la riclassificazione e l'armonizzazione dei bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in relazione all'adozione dei moduli di contabilità ambientale;

b) l'attuazione del regolamento (CE, EURATOM) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese;

c) l'integrazione e l'estensione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1995, e al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge;

d) l'integrazione del catasto dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dei rilevamenti effettuati sugli inquinanti atmosferici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nell'ambito del sistema nazionale.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

(Articolo 3, comma 1)

Il sistema dei conti ambientali dello Stato e delle regioni è elaborato secondo i seguenti moduli NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*), SERIEE (*Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement*) e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale:

a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:

- 1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;
- 2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;
- 3) consistenza e variazioni del patrimonio naturale;

b) il conto satellite SERIEE individua la spesa per la protezione dell'ambiente delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:

- 1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e del paesaggio, radiazioni;
- 2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;

c) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

- 1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria, gestione dei rifiuti e lavori pubblici relativamente alle grandi opere;
- 2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e risorse idriche, ambiente urbano e rumore.

Le province e i comuni elaborano i conti ambientali secondo il sistema SERIEE e secondo il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale di cui alle lettere b) e c).

DISEGNO DI LEGGE N. 958

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPECCHIA ED ALTRI

Art. 1.

(Obiettivi della legge)

1. La presente legge si propone di perseguire concretamente i principi dello sviluppo sostenibile, inserendo nel nostro ordinamento tutte le informazioni e gli obiettivi che attengono alla sostenibilità ambientale dello sviluppo del nostro Paese.

2. Le informazioni e gli obiettivi di cui al comma 1, più specificamente indicati come documenti di contabilità ambientale della pubblica amministrazione, devono integrarsi con i documenti e con gli atti dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni capoluoghi di provincia e quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, sia in materia di programmazione economica e finanziaria, sia in materia di bilancio.

Art. 2.

(Approvazione di documenti)

1. I documenti di contabilità ambientale di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono approvati da Stato, regioni, province e comuni, unitamente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, a partire dall'anno 2004.

2. I comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti effettuano, anche con forma associate, gli adempimenti previsti dal comma 1, a decorrere dall'anno finanziario 2007.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per definire le caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale.

Art. 3.

(Contenuti dei documenti di contabilità)

1. I documenti di contabilità ambientale di cui all'articolo 2 sono articolati in maniera da comprendere:

a) i contenuti, ossia una serie di strumenti tecnico-scientifici già disponibili presso altri Paesi dell'Unione europea;

b) la struttura;

c) le modalità di contabilizzazione, di elaborazione e gestione dei dati.

2. I documenti di cui al comma 1 tengono conto delle competenze di ciascun livello istituzionale, delle adeguate gradualità in riferimento allo stato di avanzamento dei conti ambientali, dei meccanismi di pariteticità e di parallelismo e della necessaria ed indispensabile integrazione tra contabilità economica e contabilità ambientale.

3. I documenti di cui al comma 1 sono adottati da Stato, regioni, province e comuni, tenendo conto dei conti ambientali di competenza di ogni singolo livello istituzionale, in linea con i contenuti della presente legge e con gli indirizzi dell'Unione europea.

Art. 4.

(Sistemi di contabilità ambientale)

1. Il sistema di contabilità su cui basarsi al fine di realizzare l'integrazione tra sistema di informazione ambientale ed economico, in

conformità alla prassi internazionale, si compone dei seguenti tre moduli, riportati nell'allegato A:

a) il modulo *National Accounting Matrix including Enviromental Accounts* (NA-MEA), ossia conti economici integrati con gli indici ambientali;

b) il modulo *Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement* (SERIEE), ossia il conto satellite della spesa per la protezione ambientale;

c) il sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale che è realizzato in riferimento ai settori energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti.

2. Il sistema di contabilità ambientale contiene informazioni strettamente connesse con il sistema statistico nazionale e coerente con gli indirizzi europei.

3. Le informazioni di cui al comma 2 riguardano:

a) la consistenza del patrimonio naturale e le sue modificazioni e variazioni a seguito dell'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali;

b) le interazioni tra ambiente ed attività economiche, dovute alla pressione che queste ultime esercitano sia utilizzando le risorse dell'ambiente, sia immettendovi emissioni inquinanti;

c) i costi correnti relativi alla prevenzione del danno ambientale e alla compensazione del danno, i costi di ripristino e i costi passivi relativi al danno ambientale non riparato.

4. A decorrere dall'anno 2002 Stato, regioni, province e comuni adottano un sistema di contabilità ambientale al fine di elaborare i documenti di contabilità ambientale.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per regolare tipologie, strutture e contenuti dei conti ambientali relativi a ciascun livello istituzionale, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato A.

6. Qualora si verificano variazioni sia nei programmi europei che in quelli nazionali relativamente alla contabilità ambientale, il Governo è autorizzato a modificare con proprio decreto i criteri di cui al comma 5.

Art. 5.

(Competenze)

1. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 4 definiscono altresì, sulla base dei criteri del presente articolo, le competenze e i compiti in materia di contabilità e di conti ambientali relativamente ai soggetti istituzionali.

2. Spettano allo Stato:

a) le azioni di indirizzo e coordinamento tra le regioni e gli enti locali in materia di contabilità ambientale;

b) le azioni svolte dall'amministrazione centrale di coordinamento, raccordo e adeguamento delle contabilità economiche nazionali;

c) le azioni di supporto alla redazione dei conti ambientali;

d) le revisioni delle contabilità economiche nazionali;

e) l'applicazione dei metodi di contabilità ambientale nel bilancio.

3. Spettano alle regioni:

a) gli adeguamenti dei loro strumenti contabili sulla base degli indirizzi dello Stato;

b) l'applicazione nei bilanci delle metodologie di contabilità ambientale;

c) l'assicurazione del supporto di informazioni utili per la redazione dei conti ambientali;

d) la formulazione di indirizzi agli enti locali in materia di contabilità ambientale.

4. Spettano agli enti locali:

a) la disciplina dell'adeguamento degli strumenti contabili;

b) l'assicurazione dell'adeguato supporto di informazioni per la redazione dei conti ambientali.

Art. 6.

(Compiti degli organi tecnici istituzionali)

1. L'Istituto nazionale di statistica provvede a produrre, validare ed elaborare le statistiche e i conti ambientali.

2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede a coordinare e redigere a livello tecnico-scientifico i conti ambientali sulla base dei dati forniti dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente provvede a validare gli strumenti e le tecnologie per le misurazioni degli indicatori ambientali.

4. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a eseguire i rilevamenti ambientali utilizzando le tecnologie installate sul Laboratorio aereo per la ricerca ambientale (LARA).

Art. 7.

(Regime transitorio)

1. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, affinché sia data piena applicazione alle norme europee e nazionali in materia di con-

tabilità ambientale, provvede alla definizione delle procedure per:

a) integrare nel sistema statistico nazionale il catasto dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, i rilevamenti effettuati sugli inquinanti atmosferici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni, e il censimento nazionale dei corpi idrici;

b) ampliare, integrare ed estendere il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999;

c) dare attuazione al regolamento (CE/EURATOM) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, e successive modificazioni, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese;

d) rivedere, riclassificare, armonizzare e omogeneizzare i bilanci di Stato, regioni, province e comuni in ordine ai moduli di contabilità ambientale che saranno adottati.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'esercizio delle competenze che la presente legge attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e agli organi tecnici istituzionali, di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di 100 miliardi per gli anni 2003, 2004, 2005.

ALLEGATO A
(Articolo 4)

I seguenti moduli, adottati anche dai Paesi dell'Unione europea, sono utilizzati per l'elaborazione del sistema dei conti ambientali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni:

a) modulo NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*);

b) modulo SERIEE (*Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement*);

c) sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale.

In dettaglio si ha:

a) il modulo NAMEA è utilizzato per rappresentare tutte le interazioni tra il sistema economico e il sistema ambientale. Si tratta di una integrazione tra i conti economici e gli indicatori ambientali. Tale modulo è un valido strumento che ben si presta quando si debbono assumere decisioni che integrino economia e ambiente. Si tratta di vere e proprie combinazioni tra indicatori ambientali e «aggregati» di contabilità ambientale. Le interazioni tra conti economici e indicatori ambientali si riferiscono per esempio:

1) all'impatto sul «sistema ambiente» in termini di pressione esercitata su tutti gli ecosistemi dalle attività antropogeniche che vanno dall'utilizzo di ogni sorta di risorsa naturale alle emissioni idriche, solide, gassose che contaminano gli ecosistemi stessi;

2) allo stato attuale del patrimonio naturale del pianeta e alle variazioni che esso subisce a seguito di ogni attività antropogenica e non;

3) all'ammontare dei costi correnti reali che vengono affrontati dall'uomo per tutte le attività di controllo dei parametri ambientali (per esempio costi di misura dei contaminanti), prevenzione del danno ambientale (per esempio costi di monitoraggio), costi di compensazione, riparazione e ripristino del danno ambientale, costi «passivi» che si accumulano nel tempo per il danno ambientale non riparato;

b) il modulo SERIEE, detto anche «conto satellite» della spesa per la protezione dell'ambiente che, pur se già sperimentato e adottato dalla Unione europea, necessita ancora di perfezionamento ed ulteriori acquisizioni di dati. Esso è specifico per rappresentare:

1) la spesa che viene affrontata per la protezione dell'ambiente dalle imprese, dai nuclei familiari, e dalla pubblica amministrazione relativamente alla contaminazione dei diversi comparti ambientali: acque su-

perficiali e sotterranee, suolo e rifiuti, aria, ambiente acustico, radiazioni, biodiversità;

2) la spesa affrontata per le azioni di prevenzione, riduzione, misure e controlli, sviluppo, formazione, insegnamento, amministrazione;

c) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale si basa sull'impatto (pressione) delle attività ambientali sulle risorse ambientali e viene espresso come misura del rapporto attività/risorsa. Sono importanti indicatori di pressione ambientale quelli relativi ai settori dei trasporti, della gestione dei rifiuti, dell'industria, del turismo e agricoltura, dell'energia e riguardano temi specifici quali la contaminazione delle risorse idriche e dell'aria, la diffusione e la dispersione nel suolo e sottosuolo di sostanze pericolose e di rifiuti, l'impoverimento delle risorse naturali, l'ambiente marino e le zone costiere, il rumore nell'ambiente urbano, i grandi temi quali i mutamenti del clima, l'effetto serra, l'assottigliamento della fascia d'ozono, la diminuzione e la perdita delle specie viventi (biodiversità).

DISEGNO DI LEGGE N. 2385

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MONCADA LO

GIUDICE DI MONFORTE

Art. 1.

(Obiettivi della legge)

1. La presente legge è finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio degli enti locali con i documenti di contabilità ambientale di cui all'articolo 2.

Art. 2.

*(Documenti di contabilità ambientale.
Delega al Governo)*

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i documenti di contabilità ambientale intesi come documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale.

3. I documenti di contabilità ambientale si compongono di due parti:

a) parte fisica: finalizzata alla revisione periodica delle politiche ambientali dell'ente;

b) parte monetaria: finalizzata a rilevare quanto l'ente incamera e spende per e in funzione dell'ambiente nonchè le entrate e le uscite derivanti dall'utilizzo di risorse ambientali.

4. I conti fisici si compongono di una serie d'indicatori che descrivono la situazione ambientale nel territorio. Il sistema è strutturato in sei ambiti di competenza e per ciascuno di essi viene individuato un numero di indicatori di riferimento. Gli ambiti di riferimento sono:

- a) protezione dell'aria e del clima;
- b) gestione delle acque reflue;
- c) rifiuti ed energia;
- d) biodiversità, paesaggio e territorio;
- e) altre attività ambientali;
- f) ricerca, comunicazione e formazione ambientale.

5. Il sistema degli indicatori è composto da indicatori ambientali nazionali, comuni a tutti gli enti locali presenti sul territorio, e da indicatori ambientali locali, volti ad illustrare le peculiarità tipiche del singolo territorio.

6. I conti monetari sono suddivisi in entrate e spese rispettivamente «correnti e per il rimborso prestiti» e in «conto capitale». Per le entrate e per le uscite sono individuati tre conti distinti che compongono il bilancio ambientale dell'ente locale.

7. Per le entrate si distinguono i seguenti conti:

a) entrate per la protezione dell'ambiente (EPA): indica la capacità dell'ente di acquisire risorse finanziarie rivolte direttamente alla protezione dell'ambiente;

b) entrate ambientali (EA): evidenzia le entrate che l'ente acquisisce in virtù dell'utilizzo delle proprie risorse ambientali;

c) entrate per le funzioni ambientali (EFA): evidenzia le entrate che l'ente è in grado di acquisire per l'esercizio delle proprie funzioni ambientali.

8. Per le uscite si distinguono i seguenti conti:

a) spese per la protezione dell'ambiente (SPE): contiene le spese previste per attività finalizzate direttamente alla protezione dell'ambiente;

b) spese ambientali (SA): contiene le spese per attività che comportano, indipendentemente dalle motivazioni che le hanno generate, consumo delle risorse ambientali;

c) spese per le funzioni ambientali (SFA): evidenzia le spese che riguardano la gestione di funzioni inerenti all'ambiente e che fanno riferimento ad interventi concreti volti alla prevenzione, alla riduzione ed all'eliminazione di ogni forma di degrado ambientale.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita commissione, di durata triennale, avente l'incarico di individuare e rivedere la serie di indicatori nazionali, nonché quello di predisporre le modalità d'imputazione dei conti monetari, anche in considerazione di quanto disposto dai decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2.

10. Alla copertura delle spese previste dal comma 8, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 3.

(Approvazione dei documenti di contabilità ambientale)

1. I documenti di contabilità ambientale sono approvati contestualmente al bilancio di previsione ed al conto consuntivo da province e comuni unitamente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

2. I comuni non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, possono effettuare, con adesione volontaria, gli adempimenti previsti dal comma 1, anche in forma associata.

3. I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti effettuano gli adempimenti previsti dal comma 1, a decorrere dall'anno 2006; i comuni con popolazione compresa fra 15.000 e 100.000 abitanti e le province a decorrere dall'anno 2007.

Art. 4.

(Sperimentazione)

1. Per gli anni finanziari 2005 e 2006, gli enti locali di cui all'articolo 3, comma 3, possono aderire ad un piano di sperimentazione definito con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

2. La sperimentazione sarà articolata in considerazione delle differenti scadenze indicate all'articolo 3, comma 3.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto istituisce un Coordinamento tecnico nazionale, organismo avente il compito di predisporre le linee guida della sperimentazione e di verificare nel corso della sperimentazione il rispetto delle linee guida e lo stato di raggiungimento

degli obiettivi previsti. Il Coordinamento tecnico nazionale trasmette ogni sei mesi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato della sperimentazione.

4. Alla copertura delle spese previste dai commi 1 e 3 pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.